

FRANCESCO PANERO

LAVORO SERVILE E LAVORO LIBERO
FRA CONSUETUDINI E CONTRATTAZIONE AGRARIA
(SECOLI X-XIII)

1. *Premessa*

Il tema delle trasformazioni del lavoro servile e del lavoro contrattato richiede alcune precisazioni preliminari poiché i patti consuetudinari alto-medievali, che sono il frutto di una forma di contrattazione orale, riguardano sia i massari liberi sia i servi casati o *massarii serviles*.

Inoltre le considerazioni degli storici del diritto, che tendono a negare ai *servi* propriamente detti (cioè ai “dipendenti ereditari”) la capacità di stipulare patti scritti, valgono per l’età carolingia e per la prima metà del secolo X, e vanno integrate con alcuni patti, eccezionali se vogliamo, documentati a partire dagli ultimi decenni di quest’ultimo secolo e per quelli successivi, fermo restando che le incapacità giuridiche dei *servi* – per esempio, il diniego della facoltà di testimoniare in tribunale o di quella di testare a favore di parenti o di estranei – continuano a permanere nel tempo, a meno che vi siano particolari concessioni regie o signorili che, pur non essendo formalizzate con un atto scritto di *manumissio pleno iure*, possono legittimare sia la capacità giuridica di testimoniare sia la possibilità di stipulare patti scritti, nell’ambito del “diritto privato”, che concerne tanto la proprietà fondiaria (escluse le terre feudali, di origine fiscale, che invece sono regolamentate dal diritto pubblico), quanto il possesso di *servi* e di liberti condizionati.

Pur non essendovi tra i medievisti unanimità nel definire i *servi et ancillae* documentati nei secoli presi in considerazione, li chiamerò *servi* perché pur essendo “dipendenti ereditari”, per l’epoca considerata non si possono considerare “schiavi” in quanto già in età carolingia era migliorata la loro condizione socio-economica rispetto alla tarda antichità e all’età longobarda e soprattutto i *servi casati*, che vivevano fianco a fianco dei massari

liberi e si imparentavano facilmente con questi ultimi, sul piano economico-antropologico si differenziano notevolmente dagli schiavi in fase di tratta (presenti, per esempio, sui mercati di Genova, Venezia, Palermo...).

Va ancora rilevato preliminarmente che la contrattazione scritta poteva avere degli esiti infausti sul piano giuridico-personale per quei liberi che, a partire dal secondo decennio del secolo XII, in alcune regioni italiane ed europee – per esempio, nella Liguria di Levante, in Toscana, in Umbria, nelle Marche, in Emilia Romagna – stipulavano dei patti per la coltivazione di terre in concessione a tempo indeterminato, magari per loro vantaggiosi sul piano economico, ma che prevedevano la rinuncia contestuale, per sé e per i discendenti in linea diretta, alla libertà di abbandonare la terra: quei liberi affittuari diventavano così *adscripticii*, *homines alterius*, *manentes domnicati*, *villani per capitantia*, *coloni conditionales* sul modello dei *coloni* tardoantichi. In questo caso, il lavoro contrattato non è un segno di emancipazione ma diventa la via per creare una dipendenza ereditaria per uomini già liberi, che a questo punto in qualche caso vengono definiti nel contratto stesso *servi glebae*, locuzione mutuata da una nota glossa di Irnerio di fine secolo XI a commento della condizione dei *coloni/servi terrae* della Tracia, ricordati in una legge di Teodosio del 392-395¹.

2. Patti consuetudinari e lavoro libero

Un documento astigiano del 1029 e uno lunense del 1039 ci consentono di fare una prima riflessione sui patti consuetudinari. Nel 1029 un prete, un diacono e altri uomini di Montaldo Roero ebbero in investitura dal vescovo Alrico di Asti terre della chiesa da dissodare nella vicina località scomparsa di San Martino (o Santa Martina: *Sancte Martine*): essi richiesero al presule di confermare *usum et consuetudinem* relativa ai canoni in natura dovuti da ciascun contadino nel giorno di S. Stefano e all'*amiscere* previsto (due denari pavesi *una tantum* pagati da ciascun concessionario e dai loro eredi a titolo di entrata), oltre all'onere dell'albergaria nei mesi invernali per un uomo e due cavalli. Ciò che a noi interessa è l'entità dei canoni in natura previsti dalla *consuetudo loci* quando i coltivatori dovevano dissodare e mettere a coltura nuove terre: per gli arativi, nei primi quattro anni da quando erano iniziati i dissodamenti non erano previsti canoni e poi, dal quinto anno era dovuta la quinta parte del prodotto; per

¹ M. BLOCH, *Servo della gleba*, I, *Storia di un modo di dire*, in ID., *La servitù nella società medievale*, a cura di G. Cherubini, trad. it., Firenze 1993 (1 ediz. 1926), pp. 153-179.

la vigna i dissodatori avrebbero corrisposto il canone parziario del terzo a partire dal decimo anno; invece per i prati avrebbero corrisposto il quinto fin dal primo anno². La consuetudine locale prevedeva dunque canoni in natura relativamente lievi per questo territorio collinare – infatti qua e là in area pedemontana sono documentati il canone del quarto per i cereali e della metà per la vigna³ – e proprio per questa ragione i coltivatori chiedevano al concedente di specificarli per iscritto, nel timore che potessero essere accresciuti.

Sappiamo infatti, grazie agli studi pionieristici di Vito Fumagalli, che nei contratti scritti del secolo XII, mentre si precisavano gli impegni degli affittuari a tempo indeterminato, si imponevano migliorie dell'azienda agraria in concessione, si richiedeva una residenza assidua nella casa massaricia, erano anche indicati i canoni, che si rivelano essere in alcuni casi più pesanti di quelli del secolo precedente⁴. Se a ciò aggiungiamo l'aumento delle rese agricole unitarie – quantunque non ancora particolarmente elevate nel corso del secolo XI, rispetto all'alto Medioevo, dopo la revisione delle valutazioni di Georges Duby fatta da Massimo Montanari⁵ – diventa comprensibile che, a seconda dei luoghi e della fertilità delle terre, i grandi proprietari si orientassero a incrementare le esazioni dei canoni in natura dal secolo XII in poi, con alcune iniziative in tal senso già nel secolo XI.

² *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Asti*, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1904 (Biblioteca della Società Storica Subalpina = BSSS, 28), pp. 318-319, doc. 162, set.-dic. 1029. Che si tratti di terre da dissodare è confermato dal passo «de vinea quod in predicto loco edificaverit»: cfr. G. PASQUALI, *Vite e vino in Piemonte (secoli VIII-XII)*, in *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, a cura di R. Comba, Cuneo 1990, p. 26. Sulla prevalente trasmissione orale delle consuetudini e sui caratteri regionali o locali delle carte di franchigia e degli usi scritti cfr. R. FOSSIER, *Les coutumes vives "de dos"*, in *La coutume au village dans l'Europe médiévale et moderne*, a cura di M. Mousnier e J. Poumarède, Toulouse 2001, pp. 53-54; CH.-E. PERRIN, *Les chartes de franchise de la France. Etat des recherches: le Dauphiné et la Savoie*, «Revue Historique», 469, 1964, pp. 27-29.

³ F. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984, pp. 56-71; PASQUALI, *Vite e vino*, cit., pp. 19-21. Cfr. anche A.I. PINI, *Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale*, Firenze 1993, pp. 158-162.

⁴ V. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici dall'alto al basso Medioevo*, «Studi Medievali», III s., XVIII, 1977, pp. 461-490.

⁵ M. MONTANARI, *Rese cerealicole e rapporti di produzione. Considerazioni sull'Italia padana dal IX al XV secolo*, «Quaderni medievali», 12, 1981, pp. 63-81 (anche in *Le campagne italiane prima e dopo il Mille. Una società in trasformazione*, a cura di B. Andreolli, V. Fumagalli e M. Montanari, Bologna 1985, pp. 43-68). Una crescita più marcata della produttività unitaria, che nell'Italia nord-occidentale permette di passare dal 3,0-3,5 per uno nel secolo XI al 3,5-5,0 per uno, si registra nel secolo XIII, quando l'appoderamento progressivo e l'allevamento stabulare consentono di incrementare le rese agrarie nei territori più fertili, facilmente irrigabili e adeguatamente concimati con letame: F. PANERO, *Rese cerealicole e tecniche agrarie nell'Italia nord-occidentale (secoli XII-XV)*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», CIX, 2, 2007, pp. 197-215. Per il Quattrocento cfr. anche PINI, *Campagne bolognesi*, cit., pp. 162-165.

Con il secondo atto scritto che prendiamo in considerazione, del 1039, il vescovo Eriberto di Luni si impegnò invece con gli abitanti del castello di Trebiano a non richiedere fodri straordinari né alcun «malum usum nec mala consuetudine»: quest'ultima formula, di per sé molto generica, come avviene spesso faceva riferimento sia a tributi di natura pubblica sia a canoni d'affitto più gravosi di quelli consuetudinari in quella zona e a quell'epoca; inoltre il vescovo promise di concordare con la comunità la nomina del castellano e di *missi* con poteri giurisdizionali in cambio dell'impegno della popolazione a non incendiare il castello né ad attentare alla persona del presule⁶. L'atto si configura dunque come una carta di franchigia che riconosceva alcuni diritti alla comunità, ma non entrava espressamente nel merito dei patti agrari consuetudinari. Come era garantita su questo piano la comunità contadina? L'unica spiegazione possibile, se è lecito fare un confronto con altre situazioni simili, è che la consuetudine orale, nonostante la carta, continuasse a essere rievocata periodicamente da *sacramentales*, ossia da giurati del luogo, fededegni, solitamente scelti dai *domini* dopo aver sentito il parere della comunità⁷. Va in ogni caso tenuto presente che la consuetudine era mutevole col tempo, sia per il fatto che molto spesso i *sacramentales* erano di parte, essendo quasi sempre scelti dai signori fra le *élites* contadine, sia per via di nuovi accordi stipulati dalle comunità con i grandi proprietari⁸.

In entrambi i documenti citati la consuetudine faceva riferimento a rapporti economici tra signori territoriali ecclesiastici e *homines liberi*. Ma mentre nel caso astigiano si entrava nel merito dei patti agrari, poiché gli *homines* contraenti regolavano probabilmente a parte le relazioni della dipendenza signorile (risiedevano infatti in una località diversa da quella in cui erano ubicate le terre da dissodare), in quello lunense il vescovo era al tempo stesso signore territoriale e, almeno per un settore di quel medesimo territorio, anche signore fondiario. Nei due atti non vi sono riferimenti a *curtes* né a *corvées* prestate dagli uomini liberi o dai *servi* residenti nelle due comunità, ma sappiamo che i due vescovati possedevano *curtes*, confermate con diplomi imperiali rilasciati alle rispettive chiese nel corso del secolo X⁹.

⁶ *Il regesto del Codice Pelavicino*, a cura di M. Lupo Gentile, Genova 1912, pp. 506-508, doc. 488, 4 nov. 1039.

⁷ Cfr. J.-F. POUDRET, *Enquêtes sur la coutume du pays de Vaud et coutumiers vaudois à la fin du moyen âge. Contributions à l'étude des rapports entre coutume et droit écrit*, Basel-Stuttgart 1967, pp. 16-22.

⁸ Cfr. M. MONTANARI, *Contadini e città tra Langobardia e Romania*, Firenze 1988, pp. 12-14. Sulle *élites* contadine cfr. G. PINTO, *Bourgeoisie de village et différenciations sociales dans les campagnes de l'Italie communale (XIII-XV siècle)*, in *Les élites rurales dans l'Europe médiévale et moderne*, a cura di F. Menant e J.-P. Jessenne, Toulouse 2007 (Flaran, 27), pp. 91-110.

⁹ *I diplomi italiani di Lodovico III e di Rodolfo II*, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1910, pp. 38-

Per conoscere le dinamiche dei rapporti di lavoro libero e servile, come è ben noto, bisogna innanzitutto indagare attraverso i contratti di livello e i polittici. I primi ci consentono di collegare al sistema curtense le prestazioni d'opera richieste ai livellari; i secondi ci danno spesso il quadro complessivo dei servi prebendari, dei servi casati e dei massari liberi che lavoravano nei due settori, a conduzione diretta e indiretta, dell'azienda curtense, la cui struttura prese forma compiuta sicuramente in età carolingia, come prima di altri studiosi rilevarono Bruno Andreolli e Massimo Montanari¹⁰, quantunque vi siano attestazioni di *curtes* già in età longobarda, come ha osservato Gianfranco Pasquali e diversi modelli di azienda passando dalla *Langobardia* alla *Romània*, come hanno chiarito Pierre Toubert (confrontandosi con gli studi di Vito Fumagalli) e tanti studiosi più giovani, tra i quali mi limito a citare Nicola Mancassola¹¹.

Il rapido accenno ai contratti di livello dei secoli IX e X, su cui ritorneremo più avanti, non deve farci pensare che da quel momento i patti scritti sostituissero progressivamente i patti orali che si uniformavano all'*usus loci*, poiché ancora nei secoli XIII-XV questi erano molto diffusi, come attestano le *consignationes* periodiche delle comunità ai grandi proprietari e come documentano le stesse carte di franchigia fino a tutto il secolo XV e oltre.

Piuttosto si deve riflettere sul fatto che negli ultimi tre secoli del Medioevo i consegnamenti scritti (*consignationes*, *manifestationes terrarum*) erano formulati da contadini liberi che – per quanto concerne sia i patti agrari, sia i tributi e i servizi dovuti ai signori – si uniformavano spesso alla consuetudine locale tramandata oralmente¹², mentre i *servi* di tradizione

40, doc. 13, 18 giu. 901 (Asti); MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, I, a cura di T. Sickel, Hannover 1879, pp. 363-364, doc. 264, 19 mag. 963 (Luni).

¹⁰ B. ANDREOLLI e M. MONTANARI, *L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI*, Bologna 1983, pp. 57-68.

¹¹ V. FUMAGALLI, *Coloni e signori nell'Italia settentrionale. Secoli VI-XI*, Bologna 1978; N. MANCASSOLA, *L'azienda curtense tra Langobardia e Romania. Rapporto di lavoro e patti colonici dall'età carolingia al Mille*, Bologna 2008; G. PASQUALI, *L'economia delle curtes tra longobardi, bizantini e carolingi*, in *Desiderio. Il progetto politico dell'ultimo re longobardo*, a cura di G. Archetti, Spoleto 2015, pp. 463-477; P. TOUBERT, *Le strutture produttive nell'alto medioevo: le grandi proprietà e l'economia curtense*, in *La Storia*, a cura di N. Tranfaglia e M. Firpo, I, 1, *Il medioevo. I quadri generali*, Torino 1988, pp. 51-89.

¹² Cfr. E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore*, Bologna 1982, pp. 132-134; PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina*, cit., pp. 25-33, 48-55; A. PIANANIDA, *Cinque consignationes del 1239 relative a terre di proprietà della chiesa di S. Vittore di Varese*, «Studi Storia medioevale e di Diplomatica», 1, 1976, pp. 69-90; G.M. VARANINI, «Ad villaniam aut ad brevem». Misurare la terra nelle campagne di Lonigo (Venezia) agli inizi del XIII secolo, in *Agricoltura, lavoro, società. Studi sul medioevo per Alfio Cortonesi*, a cura di I. Ait e A. Esposito, Bologna 2020, pp. 693-713: 704-711 (per le *manifestationes terrarum*).

altomedievale erano quasi dovunque scomparsi, a seguito di manumissioni *pleno iure*, matrimoni misti, fughe e coperture surrettizie da parte delle “comunità degli umili” in cui vivevano (a parte la persistenza di alcune sacche di “servitù” o il rilancio di nuove forme di servaggio rurale, che comunque interessavano una piccola minoranza della popolazione contadina)¹³.

3. Lavoro servile e prestazioni d'opera di massari liberi e di servi

In alcuni studi dell'inizio del Novecento, come quelli di Gino Luzzatto sull'Italia settentrionale, di Charles-Edmond Perrin sulla Lorena, di Philippe Dollinger sulla Baviera¹⁴, oppure in ricerche più recenti, come quelle di Gianfranco Pasquali sul polittico di S. Giulia di Brescia¹⁵, è stato messo in luce il ruolo sicuramente non marginale della manodopera servile nelle grandi proprietà dei secoli IX e X. Pasquali ha osservato che «per la settantina di corti del monastero di S. Giulia, il dato complessivo è che circa 500 maschi adulti erano a disposizione per tutto l'anno per la lavorazione dei campi della riserva signorile: la metà di questi poteva essere rappresentata dai prestatori di opere, l'altra metà dai servi prebendari»¹⁶. Quantunque non sia sempre possibile distinguere i prestatori d'opera liberi dai *servi casati*, il maggior onere va attribuito a questi ultimi, che in alcune *curtes* del monastero svolgevano tre *corvées* settimanali contro le poche giornate lavorative gratuite richieste ogni anno ai massari liberi e ai livellari; va poi aggiunto il lavoro svolto dalle *ancillae* del dominico, scarsamente documentato se non per i lavori di filatura e tessitura nei *genitia*, per le attività domestiche e per la pulizia delle dimore signorili (le *caminatae*), ma che possiamo in parte ritenere complementari a quelli dei maschi, come indica

¹³ F. PANERO, *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia: ricerche socio-economiche sul mondo contadino e comparazioni con alcune regioni dell'Europa mediterranea*, in *Schiavitù e servaggio nell'economia europea (secc. XI-XVIII)*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2014 (Atti della xlv Settimana di studi di Prato), pp. 99-137; ID., *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna 2018, pp. 19-33; ID., *La “servitù della gleba” e il villanaggio. Italia centro-meridionale (secoli XII-XIV)*, Acireale-Roma 2022, pp. 248-252.

¹⁴ PH. DOLLINGER, *L'évolution des classes rurales en Bavière depuis la fin de l'époque carolingienne jusqu'au milieu du XIII^e siècle*, Paris 1949; G. LUZZATTO, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X*, in ID., *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari 1966 (1 ediz. 1906); CH. PERRIN, *Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine d'après les plus anciens censiers (IX^e-XII^e siècle)*, Paris 1935.

¹⁵ G. PASQUALI, *I problemi dell'approvvigionamento alimentare nell'ambito del sistema curtense*, «Archeologia medievale», VIII, 1981, pp. 93-97; ID., *La corvée nei polittici italiani dell'alto Medioevo*, in *Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane del Medioevo*, Bologna 1987, pp. 107-128.

¹⁶ PASQUALI, *La corvée*, cit., p. 109; ID., *La condizione degli uomini*, in A. CORTONESI, G. PASQUALI e G. PICCINNI, *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, Roma-Bari 2002, pp. 105-108.

un condaghe sardo del secolo XII che descrive in questo modo le mansioni delle donne di condizione servile: «macinare il grano, cuocere il pane, pulire, lavare, filare e tessere» e all'occorrenza, al tempo delle messi, «mietere il grano»¹⁷.

Prendendo in considerazione due *curtes* monastiche di S. Giulia abbastanza diverse fra loro – la corte bresciana “infra civitate” e la corte di Iseo – notiamo che nella piccola corte urbana (dove si coltivavano cereali e viti, ma il cui compito era soprattutto quello di raccogliere i prodotti delle terre più vicine alla città) i servi prebendari svolgevano il 45% del lavoro e i manenti servili il 35%, mentre i manenti liberi fornivano il 20% delle opere annuali, corrispondenti ad appena venti giornate lavorative annuali complessive, ma oltre ai canoni richiesti per le terre del massaricio, portavano al monastero formaggi, panni rustici e attrezzi agricoli¹⁸.

Nella corte di Iseo l'attività agricola prevalente era rappresentata dall'olivicultura e dalla viticoltura e, in rapporto alle specializzazioni richieste, era necessaria una forza-lavoro stabile (quella dei prebendari, rappresentati da 6 maschi e 7 femmine) che svolgeva il 24% delle attività richieste (pari a oltre 2500 giornate lavorative, visto che ciascun prebendario lavorava circa 300 giorni all'anno). In questo caso i *manentes* insediati sul massaricio (tutti di condizione servile) fornivano tre *corvées* settimanali ciascuno, corrispondenti a circa 9000 giornate lavorative all'anno: in tal modo almeno un componente per ognuna delle cinquantotto famiglie di servi casati era nutrito dal monastero di S. Giulia per circa 150 giorni all'anno, mentre gli altri componenti delle famiglie servili accasate erano autosufficienti¹⁹.

Questi due esempi confermano dunque, se ve ne fosse bisogno, l'importanza del lavoro servile nelle grandi proprietà a parziale conduzione diretta e al tempo stesso – insieme ai contratti di livello – comprovano che la prestazione di *corvées* non era una discriminante per distinguere i lavoratori liberi dai *servi*, anche se questi ultimi ne erano maggiormente oberati. Del resto sia i giudici altomedievali sia i giuristi del secolo XII affermavano che per essere considerati liberi – indipendentemente dalle *corvées* agrarie e dai servizi dovuti – bisognava essere figli di entrambi i genitori liberi, che è come dire che invece chi nasceva da un genitore di condizione servile era *servus*, cioè un dipendente ereditario²⁰.

¹⁷ *I condaghi di S. Nicola di Trullas e di S. Maria di Bonarcado*, a cura di E. Besta e A. Solmi, Milano 1937, p. 166, doc. 131.

¹⁸ *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di A. Castagnetti, M. Luzzati, G. Pasquali e A. Vasina, Roma 1979, pp. 58-59.

¹⁹ Ivi, pp. 57-58.

²⁰ Per la discussione sulla condizione giuridica dei genitori e degli antenati di coloro che la

4. *Contratti di livello, «investiturae ad fictum reddendum», colonia parziaria e contratti «ad medietatem»*

Per le investiture feudali è possibile, con una certa precisione, individuare l'epoca in cui l'investitura di un *beneficium*, fatta tradizionalmente in forma orale davanti a testimoni, comincia a trovare collocazione in un atto scritto: ciò avviene episodicamente, nell'Italia settentrionale, a partire dagli ultimi tre decenni del secolo X e poi, in modo tendenzialmente sistematico, quando il feudo ereditario è considerato *ius in re aliena*, dopo il 1037, data dell'*Edictum de beneficiis*²¹. Invece, come si è detto, non c'è un momento preciso in cui i contratti agrari scritti subentrino ai patti consuetudinari, poiché questi ultimi per un numero imprecisato di contadini continuarono a regolare i rapporti di lavoro per tutto il Medioevo.

Se vogliamo fare brevemente il punto sulla contrattualistica agraria, il metodo da seguire è quello dell'analisi tipologica applicata dallo studioso che ha prodotto la ricerca più completa sui caratteri dello "Ius libellarium" e della sua evoluzione nel corso dei secoli, il compianto Bruno Andreolli²². Nato fra la seconda metà del IV secolo e la metà del successivo, per distinguere le locazioni inferiori a trent'anni (forse inizialmente con non-coltivatori)²³ dalle concessioni enfiteutiche a tre generazioni, il contratto ventinovenale *per libellum* trovò una crescente applicazione nel VI secolo anche con coltivatori, secondo le norme del *Corpus Iuris Civilis*, in quanto consentiva di sfuggire alle regole rigide del colonato perpetuo, una delle quali prevedeva vincoli ereditari qualora il contadino fosse rimasto più di trent'anni sulla terra ricevuta in locazione.

Su quest'ultimo argomento, che ha fatto discutere generazioni di storici del diritto, antichisti e medievisti, è opportuno aprire una parentesi con

giustizia dei secoli IX-XIII considerava *servi* cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana. Dal Regnum ai comuni*, Spoleto 2015, pp. 417-422; F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, pp. 23-27; Id., *Il servaggio bassomedievale. "Taillables" e "Mainmortables" nell'area alpina occidentale*, Acireale-Roma 2019, pp. 109-112.

²¹ P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, n. ediz., Spoleto 1999, pp. 68-70, 165-168.

²² Pubblicato inizialmente nel «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 89, 1980-1981, pp. 151-191, con il titolo *Per una semantica storica dello ius libellarium nell'alto e nel pieno medioevo*, il saggio è ora riedito in B. ANDREOLLI, *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna 1999, pp. 39-67, da cui cito.

²³ *Novellae*, in *Corpus Iuris Civilis*, a cura di P. Krueger, Berlino 1954, 120, c. 3, a. 544. Inizialmente la norma riguardava i beni ecclesiastici, ma in seguito fu applicata anche alle proprietà laiche: M. KAPLAN, *Les hommes et la terre à Byzance du VI^e au XI^e siècles. Propriété et exploitation du sol*, Paris 1992, p. 162.

brevi riferimenti almeno a Pietro Vaccari – secondo il quale il colonato tardoantico senza soluzione di continuità confluì nella “servitù della gleba”, abolita dai comuni nel secolo XIII²⁴ – e a Marc Bloch, per il quale invece il colonato fiscale finì con la caduta dell’Impero romano d’Occidente e quindi i legami alla terra tardoantichi non avevano nulla a che vedere con la servitù altomedievale²⁵. In realtà con la crisi dell’Impero romano non scomparve del tutto il colonato tardoantico; infatti gruppi di *coloni* continuavano a essere attestati nei secoli VIII-X nelle terre del fisco e in alcune proprietà ecclesiastiche del Centro-Nord, che avevano ottenuto in donazione *curtes regiae* con i *coloni* che le coltivavano (la stessa situazione è documentata nella Francia carolingia e, per ragioni legate alla legislazione bizantina, nel Sud della Penisola).

Scompare tuttavia l’attestazione di *adscripticii*, vale a dire di *coloni census adscripti*, dal momento che il fisco regio carolingio e postcarolingio non faceva più riferimento a imposte paragonabili alla *iugatio* e alla *capitatio* tardoantiche che avevano prodotto gradualmente una normativa che finì per collocare i *coloni/adscripticii* su un piano giuridico molto vicino a quello dei *servi* (da intendersi, per quell’epoca, come “schiavi” rurali)²⁶.

Nelle proprietà laiche, pur essendovi casi di *coloni* ceduti insieme alla terra che coltivavano²⁷, si erano però imposte – per esempio nel Ravennate, nel Lazio, nel Piacentino – consuetudini che consentivano ai *coloni ingenui* di stipulare contratti di livello e di emigrare, come avveniva in linea di principio anche per i *massarii liberi*, che regolavano i rapporti di lavoro su basi consuetudinarie, dopo aver rinunciato alla terra in concessione²⁸. Nel Piacentino, studiato da Paola Galetti, è attestata la presenza di liberi massari che gestivano terre in concessione a tempo indeterminato (*massaricio nomine*) o con contratto ventinovenale rinnovabile agli eredi²⁹. Se le

²⁴ P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna 1926.

²⁵ Cfr. nota 1.

²⁶ Per alcuni casi di sopravvivenza di tributi di tipo antico nell’Europa occidentale cfr. però J. DURLIAT, *Les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens (284-889)*, Sigmaringen 1990, pp. 85-88, 175-177.

²⁷ G. PASQUALI, *Agricoltura e società rurale in Romagna nel Medioevo*, Bologna 1984, p. 176.

²⁸ C. CALISSE, *Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei secoli VIII, IX e X*, «Archivio della Società romana di storia patria», 7, 1884, pp. 55-59; P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XII^e siècle*, Rome 1973, p. 481.

²⁹ P. GALETTI, *Un caso particolare: le prestazioni d’opera nei contratti agrari piacentini dei secoli VIII-X*, in *Le prestazioni d’opera*, cit., pp. 71-99. Cfr. anche ANDREOLLI, *Contadini su terre di signori*, cit., pp. 49-54; N. MANCASSOLA, *Uomini senza storia. La piccola proprietà rurale nel territorio di Piacenza dalla conquista carolingia alle invasioni ungariche (774-900)*, Spoleto 2013, pp. 220-224, 249-251.

leggi antiche funzionavano ancora in parte per le proprietà fiscali, per le proprietà private erano invece soppiantate dalla *consuetudo loci*, soprattutto nell'Italia longobarda, dove l'Editto di Rotari e le successive leggi che lo integrarono, non prendevano in considerazione la figura dei *coloni-adscripticii*, che evidentemente costituivano un relitto storico.

Ciò è comprovato dai patti *ad resendendum* del secolo VIII e dagli stessi contratti di livello con coltivatori del IX secolo, che in molti casi prevedevano che il coltivatore s'impegnasse a risiedere sul fondo per tutta la durata del contratto³⁰. È comunque un fatto incontrovertibile che il decorso ventinovenale del patto (quantunque rinnovabile) salvaguardasse la libertà di movimento del livellario coltivatore, anche per chi era inadempiente (dal momento che erano previste multe, ma non l'inseguimento e la cattura del livellario, come avveniva invece per i *coloni* tardoantichi fuggitivi).

Poiché i contratti di livello erano stipulati con coltivatori, con intermediari e, per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, anche con aristocratici, nel corso dei secoli XI-XIII, per ragioni essenzialmente clientelari, oltre che economiche, talvolta assunsero il carattere di *libelli perpetuales*, confondendosi così con i contratti di tipo enfiteutico. Come scriveva Rolandino de' Passaggeri, «Contractus iste secundum diversas consuetudines terrarum diversis nominibus nuncupatur: dicitur enim emphyteusis, precaria, libellus census, fictum et aliis pluribus nominibus»³¹.

Nel corso del secolo XII in tutte le regioni dell'Italia settentrionale sono attestati in modo crescente anche contratti di colonia parziaria, sia per appezzamenti isolati sia per un'intera azienda contadina, in cui spicca l'orientamento dei proprietari ad appesantire i canoni in natura, che quando erano fissi venivano calcolati in base a una resa media ottimale favorevole al concedente³². Fra questi, Montanari ha messo in luce alcuni contratti di livello romagnoli, che ha chiamato "livelli mezzadrili", per rimarcare non solo l'esistenza del canone della metà dei prodotti e la quota di semente fornita dal contadino, ma anche l'atteggiamento nuovo dei proprietari, volti a massimizzare il profitto della terra data in locazione per un periodo di tempo definito, al termine del quale la terra sarebbe ritornata in pieno possesso del concedente mentre i livellari coltivatori avevano il diritto di recuperare, in parte o in tutto, i beni mobili costituiti sul fondo in locazione (il *conquestum*)³³.

³⁰ ANDREOLLI, *Contadini su terre di signori*, cit., pp. 51-57.

³¹ Ivi, p. 66.

³² PANERO, *Forme di dipendenza rurale*, cit., pp. 168-170.

³³ M. MONTANARI, *Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari*, Torino 1984, pp. 89-90. Sulle questioni, ancora aperte, inerenti al diritto del contadino al *conquestum* cfr. ANDREOLLI, *Contadini su terre di signori*, cit., pp. 87-109.

Perché si potessero diffondere i canoni parziari della metà per le terre cerealicole – infatti episodicamente questo canone parziario particolarmente oneroso è presente già in alcuni contratti di livello dell'alto Medioevo concernenti la locazione di vigne³⁴ – era indispensabile che la terra, allogata per brevi periodi, fosse adeguatamente concimata e facilmente irrigabile; inoltre i proprietari dovevano essere disponibili a conferire una parte delle sementi (ed eventualmente a vendere a credito al contadino la parte residua necessaria), gli animali e le attrezzature necessarie. Nel secolo XIII era, comunque, ormai aperta la strada per la diffusione di contratti di mezzadria poderale *ad usum Florentie*, sui quali si è soffermato Giovanni Cherubini, o quelli senesi studiati da Gabriella Piccinni, ma anche quelli non poderali che, come ha chiarito Giuliano Pinto, continuavano a essere diffusi nel Senese e in altre regioni dell'Italia centro-settentrionale³⁵. Non credo sia necessario aggiungere altro sulla mezzadria visto il notevole numero di studi dedicati ai contratti toscani analizzati o pubblicati, oltre che dagli studiosi appena citati, da Alfio Cortonesi, Paolo Nanni, Michele Luzzati, Paolo Pirillo, Orietta Muzzi, Marina Daniela Nenci e altri³⁶.

Negli ultimi tre secoli del Medioevo, altre tipologie di contratto di colonia parziaria, di masseria o di mezzadria poderale – che comunque avevano molte caratteristiche comuni con i contratti mezzadrili toscani – si diffusero in altre regioni dell'Italia centro-settentrionale, affiancando in una stessa area i patti consuetudinari e i contratti scritti tradizionali di livello e di «investitura ad fictum reddendum», a tempo indeterminato o a tempo breve, per i quali disponiamo di un buon quadro d'insieme delineato da Alfio Cortonesi in occasione del Convegno di Pistoia del 1997³⁷. Al di là

³⁴ Cfr. nota 3.

³⁵ G. CHERUBINI, *La mezzadria toscana delle origini*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Firenze 1979, I, pp. 131-135; PANERO, *Forme di dipendenza rurale*, cit., pp. 168-176; G. PICCINNI, *La campagna e le città (secoli XII-XV)*, in CORTONESI, PASQUALI e PICCINNI, *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, cit., pp. 160-165; G. PINTO, *I rapporti di lavoro nelle campagne senesi fra XIII e XIV secolo. Una nota sul contratto di famulato*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, Roma 1988, pp. 681-693.

³⁶ Cfr. *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, I, *Contado di Siena. Sec. XIII-1348*, a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Firenze 1987; II, *Contado di Firenze. Sec. XIII*, a cura di O. Muzzi e M.D. Nenci; III, *Contado di Siena, 1349-1518. Appendice: la normativa, 1256-1510*, a cura di G. Piccinni, Firenze 1992; A. CORTONESI, *Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano*, Roma 1995, pp. 105-120, 317-367; M. LUZZATI, *Contratti agrari e rapporti di produzione nelle campagne pisane dal XIII al XVI secolo*, in *Studi in memoria di F. Melis*, I, Napoli 1978, pp. 569-576; P. NANNI, *Contadini su terre dei Medici. Mezzadria e allevamento nel Mugello (secolo XV)*, in *Contadini e proprietari nelle grandi aziende agrarie toscane. Tardo Medioevo - prima Età Moderna*, a cura di F. Borghero e S. Tognetti, Firenze 2024, pp. 123-152.

³⁷ A. CORTONESI, *Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (metà sec. XII-inizi sec. XIV)*.

della tipologia dei canoni – in denaro o in natura, parziari, fissi o misti, che a volte rispecchiavano la tipologia dei canoni consuetudinari, altre volte rispondevano alle esigenze dei proprietari o degli intermediari, ma qualche volta erano favorevoli ai contadini dissodatori – la differenza fondamentale tra i contratti scritti stava nella loro durata³⁸.

Nei contratti brevi (per esempio, fino a quindici anni) era garantito al proprietario il possesso effettivo della terra, con il vantaggio indubbio di poter aggiornare i canoni alla scadenza; nelle locazioni a tempo indeterminato, per esempio nelle *investiturae ad fictum* o nelle *investiturae perpetuae nomine teneturae*, il proprietario cedeva al concessionario il dominio utile sulla terra in cambio di una elevata somma di entrata e di un affitto annuo che a volte era retributivo, ma spesso era solo ricognitivo del dominio eminente; un altro vantaggio per il proprietario consisteva nel percepire un laudemio di entrata ogniqualvolta il coltivatore o l'intermediario avessero venduto il dominio utile a terzi o avessero lasciato la terra in eredità a figli, nipoti o consanguinei. Non sfugge a nessuno che questo tipo di contratti era solo in parte influenzato dai tradizionali *libelli* concessi a coltivatori: infatti si avvicinava soprattutto alle enfiteusi classiche che, in cambio dei miglioramenti apportati al terreno, trasferivano il possesso della terra all'enfiteuta, per tre generazioni o a tempo indeterminato.

Non c'è quindi da stupirsi, se questi contratti di lunga durata continuarono a essere stipulati per tutto il Medioevo poiché, come i beni feudali ereditari, consentivano al concessionario di creare sulla terra in locazione a tempo indeterminato uno *ius in re aliena*, che il proprietario avrebbe potuto estinguere solo riacquistando dal concessionario il dominio utile ceduto o recuperando la terra nei casi di inadempienza contrattuale dei contadini o a seguito del loro trasferimento in altra località senza aver prima ceduto la terra a terzi, come chiarisce ad esempio il *Liber Consuetudinum Mediolani*³⁹.

Qualche osservazione, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Pistoia 1999, pp. 89-123.

³⁸ L. CHIAPPA MAURI, *Terra e uomini nella Lombardia medievale*, Roma-Bari 1997, pp. 29-34, 57-62; A. LANCONELLI, *La terra buona. Produzione, tecniche e rapporti di lavoro nell'agro viterbese fra Due e Trecento*, Bologna 1994, pp. 145-157, 164-168; PINI, *Campagne bolognesi*, cit., pp. 200-214.

³⁹ *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a cura di E. Besta e G.L. Barni, Milano 1949, rubr. IX. Cfr. A. CASTAGNETTI, *I possedi del monastero di S. Zeno di Verona a Bardolino*, «Studi Medievali», s. III, XIII, pp. 138-139; L. DE ANGELIS CAPPABIANCA, *I beni del monastero di S. Maria Teodote di Pavia nel territorio circostante Voghera ed a Zenevredo (Pavia) dalle origini al 1346. Ricerche di Storia agraria medioevale*, Alessandria 1982, pp. 46-49; PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina*, cit., pp. 36-38, 255-261.

5. Esempi di lavoro contrattato in forma scritta con “servi” di origine altomedievale e contratti scritti (con liberi) che nei secoli XII-XIII creavano un nuovo status di servaggio: “coloni adscripticii”, “villani per capitantia”, “homines alterius”, “manentes” e “servi glebae”

La fortuna dei *libelli* a tempo indeterminato e delle *investiturae ad fictum reddendum* si coglie anche nel fatto che talvolta furono concessi a *servi* di tradizione altomedievale, diventando uno strumento di emancipazione economica per gli stessi, quantunque al di fuori dell'atto giuridico specifico della *manumissio*. Per esempio, i *famuli* di condizione servile della chiesa genovese, già nella seconda metà del secolo X furono autorizzati a vendere i diritti d'uso sulla terra in concessione perpetua ad altri *servi* della chiesa (con tutta evidenza si trattava di beni prevalentemente di origine fiscale)⁴⁰. Questa realtà fu recepita dalla consuetudine, come conferma la carta concessa ai Genovesi dai marchesi Malaspina nel 1056, in cui si riconosce ai *servi* e agli *aldii* del re, del conte e degli enti ecclesiastici di donare e vendere beni posseduti *in proprium* o *ad libellum*⁴¹. Nel prendere atto di questi diritti e del fatto che canoni e servizi prestati dai *servi* casati erano abbastanza simili a quelli dei liberi livellari coltivatori, gli arcivescovi di Genova alla metà del secolo XII, se non prima, cominciarono a stipulare con i *famuli* contratti scritti di livello ventinovenale rinnovabile, cancellando contestualmente la clausola che inizialmente consentiva ai non-liberi di vendere la terra in concessione solamente ad altri *servi* ecclesiastici⁴².

Anche in Valpolicella, come ha rilevato con molta chiarezza Andrea Castagnetti, i *famuli* del monastero di S. Zeno di Verona alla metà del secolo X erano autorizzati a vendere il dominio utile sulla terra in concessione a uomini di pari condizione⁴³.

All'opposto, nel momento in cui il numero dei *servi* propriamente detti raggiunse il minimo storico (alla fine del secolo XI)⁴⁴, molti grandi e medi proprietari che non disponevano di diritti pubblici, di natura allodiale o feudale, nel corso del secolo XII, in alcune regioni dell'Italia centrale e in Emilia Romagna riuscirono a inserire in alcuni contratti di *investitura ad fictum reddendum*, clausole iugulatorie che facevano impegnare contadini

⁴⁰ *Il Registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. Belgrano, Genova 1862, pp. 222-223, giu. 955.

⁴¹ *I “Libri iurium” della Repubblica di Genova*, a cura di D. Puncuh e A. Rovere, Genova-Roma 1992-1996, I, 1, pp. 6-8, doc. 2, mag. 1056.

⁴² PANERO, *Schiavi, servi e villani*, cit., pp. 332-335.

⁴³ A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona 1984, pp. 96-99.

⁴⁴ Cfr. nota 13.

liberi a diventare *servi glebae* perpetui, in cambio di concessioni di terre a condizioni economiche vantaggiose per i coltivatori. Queste clausole erano considerate del tutto legali, purché – come asserivano i giuristi post-irneriani – allo specifico impegno contrattuale seguisse una *confessio* o una *depositio apud acta* da parte dei contadini, in cui essi dichiaravano di essere *coloni* di condizione ascrittizia, come già prevedeva il Codice di Giustiniano (C. 11.48.22)⁴⁵.

A questo proposito, mi limito per brevità a citare un atto lucchese del 1123 con il quale Alberto del fu Giovanni, nel ricevere dal vescovo Beneditto di Lucca, in concessione perpetua, un terreno su cui si sarebbe insediata la famiglia contadina, dichiarò espressamente: «Io, i miei figli e le mie figlie promettiamo che da ora in poi saremo tuoi *coloni* o, come si dice abitualmente, tuoi *manentes*; e lo saremo per sempre anche nei confronti dei tuoi successori e delle persone alle quali ci assegnerete (*et cui vos dederitis*)»: in questo, come in diversi altri atti del genere, sono molto chiari l'impegno di residenza perpetua del coltivatore e dei suoi figli e l'accettazione della possibilità di essere ceduti a terzi, che equivale a un'accettazione dello *status* di servaggio ereditario, per uscire dal quale era necessario un atto di liberazione, che aveva molti punti in comune con le manumissioni dei *servi* e degli schiavi⁴⁶.

La condizione di manenza ereditaria dei dipendenti consentiva, in linea di massima, a grandi e medi proprietari (anche a quelli privi di diritti signorili di origine pubblica) di sottrarli alla giustizia dei signori territoriali e dei comuni urbani, come avvenne per esempio nel 1184 al capitolo di S. Martino di Lucca, che riuscì a provare il diritto dei canonici di giudicare i propri *manentes* ereditari di fronte ai consoli di giustizia di Lucca⁴⁷. Ma va anche osservato che pure i signori territoriali – come per esempio i marchesi Malaspina – nel secolo XII avevano dei *manentes* di condizione servile (probabilmente uomini liberi che avevano accettato patti di *adscriptio* simili a quelli citati, a meno che non fossero discendenti di servi casati di tradizione altomedievale)⁴⁸. Comunque, il gruppo degli *adscripticii/coloni/*

⁴⁵ E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, pp. 279-280; PANERO, "La servitù della gleba" e il villanaggio, cit., pp. 48-52.

⁴⁶ D. BARSOCCINI, *Raccolta di documenti per servire alla storia ecclesiastica lucchese*, in *Memorie e documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca*, Lucca 1837-1841, v. 3, p. 683, doc. 1816, 19 ott. 1123. Per il commento cfr. PANERO, "La servitù della gleba" e il villanaggio, cit., pp. 62-63, 111-130 (per gli atti di liberazione dallo *status* ereditario di servaggio villanale).

⁴⁷ *Regesto del capitolo di Lucca*, a cura di P. Guidi e O. Parenti, Roma 1910-1939, II, pp. 338-340, doc. 1521, 20 nov. 1184.

⁴⁸ I "Libri iurium" della Repubblica di Genova, cit., I, 1, pp. 312-313, doc. 218, 23 ott. 1168. Cfr. PANERO, *Forme di dipendenza rurale*, cit., pp. 193-197.

villani/manentes ereditari anche nelle regioni in cui è attestato fu sempre minoritario perché le pratiche di *adscriptio terrae* furono osteggiate dai comuni urbani poiché sottraevano i coloni ascriviti alla tassazione pubblica, quantunque questi contadini avessero una discreta disponibilità di terre in concessione e in proprietà, e fossero in grado di riscattare la loro condizione di dipendenza perpetua.

La riduzione numerica degli ascriviti nel corso del Duecento e la scomparsa della “servitù della gleba” perlopiù entro la fine del secolo XIV, in Italia, si deve dunque imputare sia alla politica comunale – per esempio, il comune di Assisi nel 1210 abolì i vincoli di *hominitium* ereditario, previo pagamento di un riscatto ai *domini* da parte dei contadini, e Firenze nel 1289-1290 liberò i coloni perpetui del Mugello, che pagarono un riscatto per le proprie persone – sia agli atti onerosi di affrancazione da tributi e di manumissione personale di singole famiglie contadine, tutte in grado di ottenere la libertà personale pagando somme importanti di denaro e restituendo ai signori una parte delle terre in concessione perpetua⁴⁹.

Al termine di questo *excursus*, mi piace concludere riprendendo e parafrasando alcuni passaggi che Giuliano Pinto ha dedicato alle conclusioni del Convegno internazionale di studi di Montalcino del 2001 su *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale*, al quale idealmente si ricollega il mio contributo⁵⁰. Intanto vale la pena ricordare che le consuetudini alle quali facevano riferimento le comunità contadine – non solamente riguardo i patti agrari e non solo per i liberi, ma anche per i *servi* – variavano, anche notevolmente, da località a località. Di conseguenza anche nei contratti scritti, di fronte alle stesse denominazioni vi sono in realtà condizioni molto diverse: «Più che i tratti comuni – scrive Pinto – sono emerse le differenze». Differenze dovute a ragioni storiche (tra area romanica e area longobarda), culturali (non di poco conto fu l'influenza della scuola giuridica bolognese sulla rinascita di antichi patti di colonato e sulla genesi del “nuovo servaggio” bassomedievale), economiche (che rispondevano non soltanto alle esigenze dei proprietari, ma anche a quelle dei contadini dissodatori, indipendentemente dal fatto che fossero di condizione libera o servile), sociali (i contenuti di patti formalmente simili cambiavano con i mutamenti della società).

⁴⁹ PANERO, “La servitù della gleba” e il villanaggio, cit., pp. 130-139.

⁵⁰ G. PINTO, Conclusioni, in *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale*, a cura di A. Cortonesi, M. Montanari e A. Nelli, Bologna 2006, pp. 292-293.

Un aspetto che manca nella mia analisi – la demografia come fattore essenziale nell'evoluzione delle forme di conduzione della terra – lo recupero dalle conclusioni di Pinto, il quale ha rilevato che «In Italia ... solo in tempi recenti (rispetto al 2001) si è messo in rilievo quanto la diversa pressione demografica abbia pesato sull'evoluzione delle forme di lavoro in agricoltura, in particolare fra XIII e XV secolo, in concomitanza con l'apogeo dello sviluppo medievale e successivamente con la crisi del Trecento»⁵¹. E aggiungo una considerazione sulla quale sarà ancora opportuno riflettere: gli stessi patti a lungo termine con coltivatori liberi e *servi* – tanto quelli consuetudinari quanto i livelli rinnovabili e le *investiturae ad fictum reddendum*, sicuramente più vantaggiosi per i coltivatori rispetto alla mezzadria (sia per quanto concerne i canoni, sia per il possesso della terra, molto vicino alla piccola proprietà) – ebbero grande fortuna per tutto il Medioevo perché si definirono e si consolidarono in un'epoca in cui le terre da mettere a coltura erano presenti in misura notevolmente superiore rispetto alla forza-lavoro disponibile. Ma prima di esprimere un giudizio “definitivo” bisognerà capire meglio quale fu realmente il peso dei patti consuetudinari, ancora documentati dalle *consignationes* bassomedievali e moderne, e quanti furono, rispetto ai coltivatori, i non-coltivatori/intermediari, che trassero vantaggi indubbi dai contratti a tempo indeterminato di *investitura ad fictum* e simili.

RIASSUNTO

Al fine di fare il punto su lavoro servile e lavoro libero fra consuetudini e contrattazione agraria nel pieno Medioevo, occorre preliminarmente tener presente che gli storici del diritto generalmente negano che i servi abbiano la capacità di stipulare patti scritti, ma alcune eccezioni documentate a partire dagli ultimi decenni del X secolo suggeriscono una maggiore complessità dei rapporti contrattuali. A questo proposito, è importante distinguere i servi, “dipendenti ereditari” con una condizione socio-economica migliorata rispetto alla tarda antichità e all'età longobarda, dagli schiavi. Il saggio mette inoltre a confronto i patti consuetudinari con i contratti scritti stipulati da liberi e prende ancora in considerazione il caso di uomini liberi che, nei secoli XII-XIII, stipulando contratti di affitto a tempo indeterminato, rinunciavano alla libertà, diventando così “servi glebae”.

ABSTRACT

In order to take stock of servile labour and free labour between customs and agrarian bargaining in the Middle Ages, it must first be borne in mind that legal historians

⁵¹ Ivi, p. 294.

generally deny that serfs had the capacity to enter into written pacts, but some documented exceptions from the last decades of the 10th century onwards suggest a greater complexity of contractual relations. In this regard, it is important to distinguish serfs, 'hereditary employees' with an improved socio-economic status compared to Late Antiquity and the Lombard period, from slaves. The essay also compares customary covenants with written contracts stipulated by freedmen and again considers the case of free men who, in the 12th-13th centuries, by stipulating indefinite tenancy contracts, renounced their freedom, thus becoming 'servi glebae'.

FRANCESCO PANERO
Università di Torino
francesco.panero@unito.it

